



Decreto Dirigenziale n. 66 del 06/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI RECUPERABILI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA UBICARSI NEL COMUNE DI SARNO (SA) - AREA PIP VIA INGEGNO" PROPOSTO DALLA FAIELLA NICOLA S.R.L. - CUP 7461.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto *"Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie"* pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 5614 del 07/01/2015 e contrassegnata con CUP 7461, la Faiella Nicola S.r.l., con sede in Torre del Greco (NA) al Viale Europa 40, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di un *"Impianto da adibire ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi e stoccaggio e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi nel Comune di Sarno (SA) - Area PIP Via Ingegno"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla dr.ssa Buonocore Emanuela e dalla dr.ssa Piscitelli Elena, iscritte alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 46232 del 23/01/2015, la Faiella Nicola S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 137227 del 27/02/2015;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 564399 del 13/08/2015, la Faiella Nicola S.r.l. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 624845 del 18/09/2015;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/12/2015, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"decide di esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- a. *L'impianto in oggetto prevede il trattamento e lo stoccaggio di un numero molto elevato di codici CER. Risulta difficile valutare le diverse aree distinte per codici e l'effettiva quantità di rifiuti stoccabili e/o trattabili anche in considerazione dell'estrema diversità dei pesi specifici;*
- b. *La relazione di impatto acustico presentata ad integrazione è carente. Il tecnico si limita alla valutazione del rumore di fondo e non si procede con la determinazione dei valori previsionali di impatto acustico, associati all'attività produttiva. La scelta viene motivata con i livelli non elevati del rumore di fondo, invece vanno considerare le sorgenti emissive presenti nello stabilimento e va necessariamente fatta la valutazione previsionale degli impatti generati dall'attività produttiva;*
- c. *Inoltre, vanno indicate le abitazioni eventualmente presenti nei dintorni dello stabilimento; nel caso in cui le abitazioni si trovano a distanza di almeno 300 - 500 m dal perimetro aziendale, è necessario eseguire la valutazione del potenziale differenziale di immissione. L'eventuale assenza di abitazioni va indicata;*
- d. *Nessun parere è stato allegato né tantomeno ne è stata avviata la richiesta rimandando all'ottenimento del parere di compatibilità ambientale l'avvio dei procedimenti autorizzativi;*
- e. *Infatti per quanto riguarda gli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera si dichiara: "La società una volta ottenuto il parere di compatibilità ambientale intende presentare Istanza di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell' art 208 del D.lgs 152/06 per l'esercizio dell'attività. Tale autorizzazione unica comprenderà anche oltre l'autorizzazione allo scarico quella alle emissioni in atmosfera dei punti convogliati E1-E2 e del punto di emissione diffusa P1".*

- f. *Per quanto riguarda gli atti autorizzativi e/o provvedimenti concessori prodotti o rilasciati sulle opere di cui al progetto si dichiara "Allo stato attuale la società non ha presentato Istanza di Permesso di Costruire per la realizzazione del progetto perché ha valutato di voler ottenere prima il Parere di Compatibilità Ambientale da parte della Regione Campania";*
- g. *Per quanto riguarda il certificato antincendio si sottolinea che:*
Ai sensi del Dpr 151/2011 l'attività che la società intende svolgere rientra:
34.2.C Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da > 50000 kg;
44.2.C Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa oltre 50.000 Kg;
38.2.C Stabilimenti ed impianti dove si producono lavorano e/o detengono fibre tessili naturali e artificiali con quantitativi in massa superiori a 10000 kg;
36.1.B Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, legna da ardere, di paglia, di fieno di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri pro-dotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m.
A tale proposito dichiara che "la società presenterà istanza di valutazione progetto ai sensi del Dpr 151/2011 presso il Comando Provinciale di Salerno dei VVFF".
- h. *L'area di impianto risulta in una zona individuata anche dall'Autorità di Bacino della Campania Centrale in area a pericolosità bassa P1 per falda subaffiorante ed a Rischio idraulico R1 moderato;*
- i. *Il livello di falda dichiarato in relazione tecnica è a -0.5 m dall'attuale piano campagna e con possibile risalita in funzione di eventi pluviometrici;*
- j. *Nella Relazione geologica presentata ad integrazione proprio sulla problematica idrogeologica si riporta nelle conclusioni il seguente passaggio "Pertanto si suggerisce, anche a seguito di conferma dei dati bibliografici con valutazione puntuale tramite l'esecuzione di indagini geognostiche in situ (sondaggio geognostico a carotaggio continuo condizionato a piezometro per la misura dei livelli piezometrici), che in fase di realizzazione delle opere civili dell'impianto di stoccaggio a farsi, si consideri la possibilità sopraelevare il piano di calpestio dello stabilimento di almeno mezzo metro rispetto al piano di calpestio attuale del sito in oggetto";*
- k. *Trattandosi di un impianto di trattamento rifiuti la possibilità che il piazzale possa essere allagato rende inefficiente qualsiasi tipo di impermeabilizzazione e contemporaneamente espone l'area alla diffusione di contaminazione con gli inquinanti che generalmente possono rinvenirsi nelle acque di piazzale e che sono da ricondursi in particolare ad oli minerali, metalli pesanti, solidi sospesi (in sospensione o sottoforma colloidale), idrocarburi in genere e COD;*
- l. *Difficile anche, stante la soggiacenza della falda, la realizzazione di un impianto di depurazione acqua di piazzale";*
- b. *che l'esito della Commissione del 01/12/2015 - così come sopra riportato - è stato comunicato ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. - al proponente Faiella Nicola S.r.l. con nota prot. reg. n. 2224 del 04/01/2016;*
- c. *che la Faiella Nicola S.r.l. ha presentato osservazioni al parere della Commissione VIA del 01/12/2015 acquisite al prot. reg. n. 51728 del 26/01/2016;*
- d. *che l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, su specifica richiesta prot. reg. n. 97176 del 10/02/2017, con nota acquisita al prot. reg. n. 118967 del 20/02/2017 ha dichiarato che il progetto di realizzazione di un "Impianto da adibire ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi e stoccaggio e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi nel Comune di Sarno (SA) - Area PIP Via Ingegno" proposto dalla Faiella Nicola S.r.l. "risulta ammissibile - alle condizioni di cui all'art. 15, comma 3, delle Norme di Attuazione del PSAI - e non soggetto al parere di questa Autorità";*

RILEVATO, altresì

- a. che l'istanza in parola, alla luce delle osservazioni prodotte dal proponente nonché di quanto comunicato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale in merito alla non assoggettabilità dell'intervento in questione al proprio parere, è stata nuovamente sottoposta all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 01/03/2017, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“sulla scorta della nota prot. n. 118967 del 20.02.2017 trasmessa dall'AdB della Campania Centrale, esprime parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale richiamando e riportando le prescrizioni indicate dall'Autorità di Bacino nella citata nota: ‘L'intervento di cui trattasi, per la cui attuazione – secondo quanto dichiarato dal proponente – non è prevista alcuna variante agli strumenti urbanistici comunali, determina livelli di rischio atteso moderato (R1). Lo steso risulta, pertanto, ammissibile – alle condizioni di cui all'art. 15, comma 3, delle Norme di Attuazione del PSAI”* ;
- b. che l'esito della Commissione del 01/03/2017, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Faiella Nicola S.r.l. con nota prot. reg. n. 218175 del 24/03/2017;
- c. che la Faiella Nicola S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 19/02/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 01/03/2017, per il progetto di realizzazione di un *“Impianto da adibire ad attività di stoccaggio e trattamento rifiuti recuperabili non pericolosi e stoccaggio e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi da ubicarsi nel Comune di Sarno (SA) -*

Area PIP Via Ingegno" proposto dalla Faiella Nicola S.r.l., con sede in Torre del Greco (NA) al Viale Europa 40, richiamando e riportando le prescrizioni indicate dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale nella nota acquisita al prot. reg. n. 118967 del 20/02/2017: 'L'intervento di cui trattasi, per la cui attuazione – secondo quanto dichiarato dal proponente – non è prevista alcuna variante agli strumenti urbanistici comunali, determina livelli di rischio atteso moderato (R1). Lo stesso risulta, pertanto, ammissibile – alle condizioni di cui all'art. 15, comma 3, delle Norme di Attuazione del PSAI".

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Faiella Nicola S.r.l.;
 - 5.2 alla Provincia di Salerno;
 - 5.3 al Comune di Sarno;
 - 5.4 alla DG 05 UOD 18 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 5.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio